

ILL.MO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

RICORSO STRAORDINARIO EX ART. 8 D.P.R. 1199/1971

Per

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Codice fiscale
Cangialosi	Federica	Palermo (PA)	14/12/1992	CNGFRC92T54G273U
Carreras	Valeria	Napoli (NA)	28/02/1982	CRRVLR82B68F839K
Di Matteo	Valerio	Napoli (NA)	02/09/1987	DMTVLR87P02F839B
Mastrone	Maria Viola	Pescina (AQ)	23/03/1991	MSTMVL91C63G492W
Pirozzi	Mario	Napoli (NA)	07/04/1971	PRZMRA71D07F839X
Sofia	Roberta	Messina (ME)	23/08/1984	SFORRT84M63F158Z
Spampinato	Manuela Iolanda	Reggio Calabria (RC)	11/04/1982	SPMMLL82D51H224Y
Trama	Roberta	Napoli (NA)	22/08/1982	TRMRRT82M62F839J
Zannella	Roberta	Napoli (NA)	02/12/1991	ZNNRRT91T42F839L

rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S, francescoleone@pec.it, tel. 0917794561, fax n. 0917722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D, simona.fell@pec.it, tel. 0917794561, fax n. 0917722955) e Ciro Catalano (C.F. CTLCRI89A28G273R; cirocatalano@pec.it, tel. 0917794561, fax n. 0917722955) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3, 00186.

CONTRO

- il **Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- la **Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A.**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*.

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- dell'avviso recante «*Elenco candidati ammessi alla prova scritta*», adottato dalla Commissione interministeriale RIPAM, pubblicato sul sito *web* del MiBACT in data 28 gennaio 2020, nonché sul sito www.riqualficazione.formez.it, nella parte in cui non include parte ricorrente;
- dell'avviso riportante «*Diario, istruzioni e informazioni per lo svolgimento della prova preselettiva*», pubblicato sul sito *web* istituzionale del MiBACT in data 19 dicembre 2019, nonché sul sito www.riqualficazione.formez.it, laddove dette modalità dovessero essere interpretate nel senso che non vi era un obbligo di svolgimento, consegna e correzione della prova in aderenza al principio dell'anonimato;
- del bando del «*Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di mille cinquantadue unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali*», adottato dalla Commissione per l'attuazione del progetto RIPAM, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4° Serie Speciale Concorsi ed esami – n. 63 del 9 agosto 2019 e reso disponibile sul sito <http://riqualificazione.formez.it>, nella parte in cui dovesse interpretarsi nel senso di consentire la lesione del principio dell'anonimato;
- dei verbali di svolgimento e di correzione della prova preselettiva, odiernamente non conosciuti;
- ove esistente, del verbale con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova preselettiva;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente.

E PER L'ADOZIONE DI MISURE COLLEGIALI EX ART. 55 C.P.A.

volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierna parte ricorrente di essere ammessa a sostenere la prova scritta del «Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di mille cinquantadue unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali».

E PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse in capo all'odierna parte ricorrente di essere ammessa alla prova scritta del «Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di mille cinquantadue unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali»;

NONCHÉ PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierna parte ricorrente valevole per la partecipazione alla prova scritta del «Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di mille cinquantadue unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali», nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Si premette in

FATTO

1. – La Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM ha indetto il «Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di mille cinquantadue unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali».

culturali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4° Serie Speciale Concorsi ed esami- n. 63 del 9 agosto 2019.

In particolare, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (oggi nuovamente “MiBACT”) ha richiesto, con nota prot. n. 22617 del 19 luglio 2019, di avvalersi della suddetta Commissione per l’espletamento della procedura concorsuale.

2. – Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti prove d’esame:

i) prova preselettiva;

ii) prova scritta;

iii) prova orale;

iiii) valutazione dei titoli.

Con riguardo alla soglia utile per l’accesso alla prova scritta, il bando di concorso non ha previsto un punteggio minimo, stabilendo di far «superare» la prova preselettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 11, ad «*un numero di candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso*», oltre ai «*candidati collocatisi ex-aequo all’ultimo posto utile in ordine di graduatoria*».

Inoltre, la *lex specialis* ha prescritto, ai sensi dell’art. 6, comma 9, che «*la Commissione RIPAM, avvalendosi del supporto tecnico di Formez PA, ricorrerà all’uso di sistemi informatizzati per la costruzione, il sorteggio e la correzione della prova*».

3. – Con l’avviso recante «*Diario, istruzioni e informazioni per lo svolgimento della prova preselettiva*», pubblicato in data 19 dicembre 2019 sul sito *web* del Ministero, l’Amministrazione ha previsto, per quanto di interesse, lo svolgimento della prova preselettiva presso la Fiera di Roma dall’8 al 20 gennaio 2020, in considerazione dell’elevato numero di partecipanti.

Con lo stesso avviso sono stati resi noti i criteri di valutazione e le modalità di svolgimento della prova preselettiva.

Sul versante delle modalità operative di svolgimento della preselettiva, il foglio istruzioni ha precisato che a conclusione della prova «*i candidati saranno invitati ad apporre i due codici a*

barre identici che saranno stati precedentemente consegnati, uno sul foglio anagrafico e l'altro sul foglio di risposta».

Pertanto, durante l'espletamento del concorso sono stati consegnati ai partecipanti i due codici identificativi riportanti una serie numerica identificativa del candidato.

Successivamente, durante lo svolgimento della prova, è stato chiesto di apporre la medesima coppia di adesivi sia nel foglio risposte sia nel foglio anagrafica.

Tale *modus operandi*, come si avrà modo di dimostrare, ha inequivocabilmente leso il principio dell'anonimato della prova.

4. – Senonché, in data 28 gennaio parte resistente ha pubblicato sul portale istituzionale un avviso recante «*Concorso Ripam per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Esito prove preselettive*», fissando la soglia minima di accesso a 45,68.

In questa occasione, parte ricorrente ha appreso di non essere collocata tra i soggetti idonei a sostenere la successiva prova d'esame, poiché ha ottenuto i seguenti punteggi:

Cognome	Nome	Punteggio
Cangialosi	Federica	43,34
Carreras	Valeria	28,7
Di Matteo	Valerio	23,09
Mastrone	Maria Viola	45,02
Pirozzi	Mario	41,01
Sofia	Roberta	42,02
Spampinato	Manuela Iolanda	34,34
Trama	Roberta	38,69
Zannella	Roberta	36,68

5. – Al fine di verificare la regolarità dello svolgimento della prova preselettiva, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, parte ricorrente, per il tramite degli scriventi, ha ritualmente notificato un'istanza di accesso agli atti in data 1 luglio 2020.

Precisamente, parte ricorrente ha chiesto all'Amministrazione, tra gli altri, l'ostensione dei verbali attinenti alla predisposizione dei questionari, di quelli relativi allo svolgimento della prova preselettiva e alla sua correzione.

Purtroppo l'istanza di accesso agli atti non è stata esitata dall'Amministrazione resistente e, pertanto, ci si riserva di formulare ulteriori censure in seguito all'ostensione degli atti richiesti.

Tanto premesso, parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe in quanto lesivi della sua posizione per il seguente motivo di

DIRITTO

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ANONIMATO DELLE PROVE DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 1 E 6 DEL D. P. R. 9 MAGGIO 1994, N. 487 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DELL'ART. 3 COST. PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA NONCHÉ DELL'ART. 97 COST. PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A. - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Come anticipato in narrativa, le Amministrazioni resistenti non hanno attuato alcun accorgimento minimo per garantire la regolare ed univoca riconducibilità della prova al candidato, assumendo comportamenti totalmente violativi del principio del buon andamento e dell'anonimato.

Sul punto, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del d.p.r. n. 487/94 «*il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti*».

Secondo consolidata giurisprudenza, il principio dell'anonimato s'impone in tutte le procedure concorsuali, ed anche a quella in esame, in cui più concorrenti gareggiano al fine di ottenere il medesimo bene della vita.

Il rispetto del principio in parola risponde all'esigenza di salvaguardare la **segretezza degli autori delle prove scritte fino a quando la correzione non sia stata ultimata** al fine di garantire la parità di trattamento tra i candidati e la valutazione obiettiva dei loro elaborati.

La tutela di tale principio, pertanto, postula che gli atti riferibili ai candidati, in particolare gli elaborati, non siano riconoscibili e oggettivamente attribuibili a ciascuno di essi, se non dopo l'avvenuta correzione degli stessi.

Ebbene, il principio dell'anonimato è stato palesemente violato in più fasi della procedura de qua.

Preliminarmente, è necessario riferire a codesto Ill.mo Presidente le modalità operative impartite dall'Amministrazione ai candidati in occasione della prova preselettiva.

Per quanto di interesse, l'Amministrazione, nel foglio istruzioni, ha stabilito che, a conclusione della prova, *«i candidati saranno invitati ad apporre i due codici a barre identici che saranno stati precedentemente consegnati, uno sul foglio anagrafico e l'altro sul foglio di risposta»*.

Pertanto, invero già durante l'espletamento della prova, i candidati prendevano possesso delle due identiche etichette, consegnate dal Comitato di vigilanza, successivamente apponendole sia nel modulo risposta sia in quello dell'anagrafica.

Come può rilevarsi dalla seguente *«Figura 1»*, l'etichetta (in coppia), è composta da un semplice codice numerico composta da 6 cifre.



La coppia di etichette, secondo le intenzioni dell'Amministrazione, avrebbe svolto la funzione di ricondurre, dopo l'attribuzione del punteggio, l'elaborato all'identità del candidato.

Così non è stato.

In realtà, per svolgere tale funzione sarebbe bastato il solo codice a barre senza l'aggiunzione di alcun codice numerico.

Sul punto, l'inutilità del codice numerico è semplice da dimostrare.

Basterebbe, infatti, scaricare sul proprio *smartphone* un gratuito lettore di codici a barre e, successivamente, scansionare il solo codice a barre riportato nella precedente figura.

Il telefono, dopo avere tradotto il codice a barre, ne restituisce il significato che, sorprendentemente, è proprio il codice numerico (nel nostro caso 364179).

Pertanto, nel caso che ci occupa, il codice numerico non è altro che una mera duplicazione del codice a barre.

Peraltro, il semplice codice numerico non viene neanche rilevato dal lettore ottico.

Il che dimostra, in modo dirimente, che l'unica utilità del codice numerico è quella di consentire l'identificazione dell'autore della prova, con evidente lesione del principio dell'anonimato.

Ne consegue che **il primigenio segno di riconoscimento, violativo del principio dell'anonimato, è stato apposto direttamente dalle Amministrazioni resistenti.**

Non vi è alcuna differenza, infatti, tra il comportamento del candidato che appone il proprio nome e cognome (o semplicemente un segno di riconoscimento) sul modulo risposte e quello dell'Amministrazione che, nei fatti, ha «creato» una nuova identità a ciascun candidato, assegnando un identificativo personale e univoco.

Il rischio che l'Amministrazione avrebbe dovuto evitare, e cioè quello di rendere conoscibile, visualizzabile e memorizzabile il codice numerico identificativo della prova del candidato, si è, pertanto, nei fatti, concretizzato.

Ma v'è di più.

Ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 487/94, comma 1, *«al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco»*. Al secondo comma è previsto che *«il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta*

grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna».

Il principio dell'imbustamento del modulo risposte e del foglio anagrafica in due contenitori differenti costituisce, senz'altro, un ulteriore garanzia valevole per il rispetto del principio dell'anonimato.

Anche tale procedura è stata violata dalle Amministrazioni resistenti.

In particolare, sempre il foglio istruzioni, ha previsto che *«gli elaborati relativi alla prova, consegnati dai candidati in forma anonima, così come i cartoncini anagrafici, saranno custoditi in busta sigillata».*

Invero, una volta terminata la prova, i concorrenti riponevano le schede anagrafiche e i moduli risposta in due differenti urne senza, tuttavia, che i predetti documenti **venissero chiusi in apposita busta sigillata priva di generalità all'esterno ma, viceversa, intuitivamente munita di un semplice identificativo numerico.**

Tra i potenziali soggetti in grado di intervenire nel processo di correzione, è piuttosto evidente che i Commissari d'esame, o genericamente tutti coloro che intervengono nel procedimento di valutazione, sono quei soggetti che più di ogni altri hanno la concreta possibilità di manomettere le prove.

Sicché, anche nell'eventualità in cui si proceda a sigillatura e riapertura dei plichi, detto modo di procedere non consente di scongiurare il pericolo manifestato sopra.

Il TAR Lazio - Roma si è recentemente espresso sulla medesima questione, rilevando da un lato *«che le questioni sottese all'odierna controversia, involgenti il rispetto del principio di anonimato nella procedura concorsuale in discussione necessitano di essere approfondite nella più opportuna sede di merito»*, e dall'altro *«che nell'attuale fase di giudizio, in un equilibrato bilanciamento degli*

interessi pubblici e privati coinvolti, sussistano i presupposti per accogliere la domanda cautelare entro i limiti dell'ammissione con riserva dei ricorrenti alle successive prove in cui si articola il concorso» (T.A.R. Lazio- Roma, ord. 22 aprile 2020, n. 2960).

Inoltre, il predetto Collegio si è espresso sulla lesione del principio dell'anonimato con sentenza n. **13721/2019 resa il 29 novembre 2019**, confermando che le modalità procedurali sin qui contestate sono idonee a violare il principio dell'anonimato. La conseguenza della lesione è stata, peraltro, l'ammissione in sovrannumero di tutti i ricorrenti. Tra l'altro, che nel caso sottoposto all'analisi del TAR, il codice identificativo presentava una difficoltà di memorizzazione maggiore, essendo composto sia da numeri che da lettere (c.d. codice alfanumerico).

Si è scelto di utilizzare la predetta sentenza in quanto, oltre ad essere recente, i Giudici del TAR del Lazio hanno analizzato, in sintesi, l'evoluzione avvenuta negli ultimi anni in tema di anonimato nelle procedure concorsuali.

Pertanto, al fine di dimostrare quanto affermato si riportano, per dovere di sintesi, gli stralci più significativi della predetta sentenza:

A. - *«Ebbene, su tutti i predetti fogli risulta apposto un codice a barre e immediatamente al disotto di esso un codice alfanumerico, denominato "codice del plico", identico su tutte le schede riguardanti lo stesso concorrente e composto dai nove elementi dianzi illustrati. L'abbinamento dei codici riportati sotto i fogli risposte e i fogli controllo con quello figurante nella scheda anagrafica, riconduce quindi immediatamente all'identità dell'autore dell'elaborato e degli appunti, senza peraltro obliterare la circostanza che sui fogli controllo (dedicati agli appunti) ogni candidato poteva apporre comunque le proprie generalità nel riquadro in alto a destra».*

B. - *«Una volta terminata la prova i concorrenti riponevano i fogli controllo e i fogli risposte in un'urna e la scheda anagrafica in un'altra urna, senza, tuttavia, che i fogli risposte e i fogli controllo, ossia il materiale utilizzato dal candidato per lo svolgimento della prova preselettiva e per la scelta della risposta esatta da dare alle domande somministrate (c.d. test), venissero chiusi in apposita busta sigillata priva di generalità all'esterno e intuitivamente munita di un semplice identificativo*

numerico. La medesima modalità di consegna era contemplata e veniva attuata relativamente alla scheda anagrafica, che non veniva riposta in busta chiusa. (...). In altri termini è complessivamente emerso, da attento vaglio di tutto il materiale processuale, che i fogli recanti le risposte formulate dai concorrenti ai test, fogli risposte su cui era impresso il codice a barre e sotto di esso il codice identificativo, nonché l'etichetta adesiva Miur apposta dal candidato e gemerla di quella da lui pure apposta sulla scheda anagrafica, venivano inseriti in ossequio al disposto di cui all'all'Allegato 1, punto 10, lett. a) del DM 3 luglio 2015 n. 463, dal Presidente della Commissione d'aula o dal responsabile d'aula, in un'apposita urna, ma in forma sciolta, ossia non previamente chiusi in apposita busta sigillata. Contestualmente e parallelamente, anche le schede anagrafiche venivano raccolte libere e visionabili liberamente dai commissari, in un'altra urna o contenitore, sia pur fisicamente distante dalla prima. **Di modo che una volta visionato un determinato elaborato, era possibile abbinarlo alla scheda anagrafica, con il che ecco svelata l'identità dell'autore della scheda riposte, con patente violazione dell'anonimato».**

C. – «Risulta pertanto infranta la regola dell'anonimato la quale, come la giurisprudenza ha più volte puntualizzato, va osservata anche se la prova concorsuale venga sottoposta a sistemi automatizzati di correzione (Cons. di Stato, A.P. 20 novembre 2013, n. 28) e opera al pari delle norme sui reati di pericolo c.d. astratto, non necessitando, per costante giurisprudenza specie del Consiglio di Stato, l'accertamento della concreta ed effettiva sua violazione, come si avrà modo di illustrare nel prosieguo. (...). 5. In punto di valenza ed operatività del principio dell'anonimato in termini di necessità o meno dell'accertamento di una effettiva e concreta lesione, evidenzia il Collegio che le norme poste a presidio del principio dell'anonimato per giurisprudenza consolidata recano una intrinseca natura cautelare in quanto intese a scongiurare che anche in astratto possa verificarsi una violazione della segretezza della prova, alla stregua delle norme penali sui reati di pericolo, non occorrendo dunque che in concreto venga accertato che sia stata effettivamente consumata una infrazione dell'anonimato. Per il Consiglio di Stato, infatti, la mancata rigorosa osservanza della regola dell'anonimato costituisce violazione rilevante ex se, "senza che sia necessario (per inferirne l'illegittimità) ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti

chiamati a valutarli” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 6.4.2010, n. 1928), rimarcandosi in tal senso che la non riconoscibilità, anche ipotetica, dell’autore degli scritti costituisce “garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico” (Cons. St. n. 1928/2010 cit.), evidenziandosi al riguardo “la valenza della garanzia dell’anonimato quale diretto portato del criterio generale di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi, anche potenziali, di condizionamenti esterni” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 11.7.2013, n. 37647)».

D'altronde, non è neanche necessario per questa parte dimostrare che, in concreto, tali modalità operative siano sfociate nella manomissione o alterazione della prova.

Anche in questo caso vengono in soccorso i principi declinati dal Consiglio di Stato nell’Adunanza Plenaria n. 28 del 20 novembre 2013 allorquando descrivono la violazione dell’anonimato come «una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d’azione irrimediabilmente sanzionato dall’ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione» (T.A.R: Abruzzo – L’Aquila, 15/05/2017, n.214).

Donde la illegittimità della procedura in esame e la consequenziale richiesta di disposizione di prove suppletive in favore di parte ricorrente.

*_*_*_*_*

SULLA NOTIFICA DEL RICORSO AI CONTROINTERESSATI

Come si argomenterà nella seguente istanza istruttoria, parte ricorrente ha richiesto, per quanto qui di interesse, con rituale istanza di accesso agli atti, le generalità di un soggetto ammesso alla prova scritta del concorso, al fine rispettare le regole di rito in tema di ammissibilità del ricorso. Sennonché, l’Amministrazione, all’atto di proposizione del presente ricorso, non ha fornito alcun riscontro alla predetta richiesta, non consentendo all’odierna parte ricorrente di notificare il presente atto ad almeno un controinteressato.

Ad ogni modo, tale adempimento, nel caso concreto, può considerarsi superfluo.

Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di concorso a posti di pubblico impiego, non sono configurabili controinteressati in senso tecnico al ricorso proposto nelle more della formulazione della graduatoria definitiva, poiché non sono identificabili.

In particolare, il T.A.R. Lazio – Roma ha precisato che *«in tema di pubblici concorsi, non richiede la partecipazione degli altri concorrenti il giudizio proposto da uno dei candidati contro la propria esclusione, ove quest'ultima sia stata disposta anteriormente all'approvazione della graduatoria definitiva di merito, atteso che, in tale evenienza, non sono configurabili posizioni di interesse legittimo alla conservazione degli atti del procedimento in conflitto con l'interesse all'annullamento. Invece, qualora l'esclusione sia disposta dopo la chiusura del procedimento per la nomina dei vincitori, rivestono la posizione di controinteressati tutti i candidati collocati in graduatoria dopo l'escluso, i quali acquisiscono dal provvedimento impugnato il diretto vantaggio di scorrimento verso l'alto nella graduatoria stessa ed hanno, pertanto, interesse alla conservazione dell'atto, salvo che siano dedotte censure che, ove fondate, siano idonee a travolgere interamente tale atto, nel qual caso, sono controinteressati nel relativo giudizio e, pertanto, contraddittori necessari, tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria stessa»* (cfr T.A.R. Lazio – Roma, 26/02/2015, n. 3376).

Nel caso di specie, è dimostrato in atti che il presente ricorso introduttivo è stato proposto in data antecedente alla redazione della graduatoria definitiva della procedura concorsuale, le cui prove sono ancora in fase di svolgimento.

Tuttavia, qualora l'Ill.mo Presidente ritenga necessario integrare sin d'ora il contraddittorio, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* dell'amministrazione resistente, ex art. 41 C.p.a..

Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per i ricorrenti di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

SULL'ISTANZA ISTRUTTORIA

L'odierna parte ricorrente, come dimostrato in atti, ha notificato a mezzo PEC rituale istanza di accesso agli atti, inviata all'Amministrazione competente in data 1 luglio 2020.

Senonché, la succitata richiesta di accesso ai documenti amministrativi è, ad oggi, priva di riscontro. Ad ogni modo, attraverso l'accesso sono stati richiesti i verbali afferenti allo svolgimento della procedura concorsuale e, in particolare e per quanto di interesse, dei:

1. - (ove esistenti) verbali di svolgimento della prova preselettiva;
2. - (ove esistenti) verbali di correzione della prova preselettiva.

Si chiede, pertanto, che in via istruttoria venga disposta la acquisizione dei documenti richiesti, riservandosi già da ora di integrare il presente ricorso allorquando avrà avuto riscontro.

SUL PERICULUM IN MORA

L'esistenza del *fumus boni iuris* risulta comprovata dalle considerazioni che precedono.

Ugualmente evidenti sono le ragioni di gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare, considerato che i provvedimenti impugnati comportano l'ingiusta esclusione dell'odierna parte ricorrente dall'utile partecipazione alla procedura concorsuale, con un conseguente danno alla carriera di carattere oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi che tale circostanza inevitabilmente comporta anche sotto il profilo esistenziale (c.d. effetto *sliding doors*).

Sussistono, infatti, le ragioni di gravità e urgenza che giustificano la richiesta di misura cautelare, considerato che, **trattandosi di iter selettivo in corso, vi è il concreto rischio che parte ricorrente venga esclusa definitivamente dalla partecipazione all'iter selettivo.**

Terminata la momentanea sospensione dettata dall'emergenza sanitaria, è certo che parte resistente procederà con la convocazione degli ammessi alla fase scritta, così determinandosi la definitiva esclusione di parte ricorrente dal concorso in parola.

Per converso, attraverso una pronuncia cautelare, parte ricorrente avrebbe la possibilità di partecipare alla procedura in parola unitamente agli altri candidati, in condizioni di assoluta regolarità.

Le ragioni di urgenza, d'altronde, sono già state riscontrate da codesto Giudice.

Come recentemente statuito in casi analoghi a quello per cui è causa, il TAR Lazio – Roma ha opportunamente «*Ritenuto che le questioni sottese all'odierna controversia, involgenti il rispetto del principio di anonimato nella procedura concorsuale in discussione, necessitano di essere approfondite nella più opportuna sede di merito; Ritenuto, altresì, che nell'attuale fase di giudizio, in un equilibrato bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, sussistano i presupposti per accogliere la domanda cautelare entro i limiti dell'ammissione con riserva dei ricorrenti alle successive prove in cui si articola il concorso, ove venissero fissate le relative date*» (T.A.R. Lazio- Roma, Sez. II Quater, ord. 20 maggio 2020, n. 3844).

La reiezione della richiesta misura cautelare determinerebbe, viceversa, il sostanzarsi di un pregiudizio gravissimo e irreparabile a danno dell'odierna parte ricorrente, che si sommerebbe al pregiudizio già arrecato alla stessa, posto che perderebbe ogni possibilità di concludere la procedura e, potenzialmente, di essere nominato vincitore, con ogni ovvia conseguenza sul piano personale e patrimoniale che ne deriverebbe.

Per tutto quanto dedotto,

VOGLIA L'ILL.MO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- **in via istruttoria**, ordinare all'Amministrazione intimata di esibire tutta la documentazione richiesta con le istanze di accesso agli atti, meglio descritte nel paragrafo relativo alla richiesta istruttoria;
- sempre **in via istruttoria**, ex art. 41 c.p.a., disporre l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- **in via cautelare**, ammettere parte ricorrente alla successiva prova scritta del concorso *de quo* con la conseguente condanna dell'Amministrazione all'adozione di tutti gli atti necessari;
- **nel merito**, annullare gli atti impugnati, meglio individuati in epigrafe e, per gli effetti, ammettere l'odierna parte ricorrente alle prove scritte del concorso.

- **nel merito e in subordine**, condannare, le Amministrazioni intimare al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per la prova e per opporsi alla sua illegittima esclusione dalla graduatoria.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano distrattari.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 650,00.

Palermo – Roma, 1 luglio 2020

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Ciro Catalano